SAFETY ECOTECHNIC

ANALISI DI RISCHIO
ADEMPIMENTI TECNICI E NORMATIVI
IN MATERIA DI PREVENZIONE
INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO
RAPPORTO DI SICUREZZA
www.safetyecotechnic.it

Bologna, 17 settembre 2010
Circolare n 8/10

Oggetto: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: i nuovi contenuti
Legge 13 agosto 2010 n. 136

Nel mese di agosto è stato adottato all'interno della legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie", una disposizione riguardante l'identificazione degli addetti nei cantieri.

In particolare, l'articolo 5 di detta legge stabilisce che nei tesserini di riconoscimento, dovranno ora essere indicate:
- la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- nel caso di lavoratori autonomi l'indicazione del committente.

Tale disposizione è entrata in vigore il 7 settembre scorso.

Le modifiche vanno ad aggiungersi alla normativa già in essere.
Come noto, infatti, quale misura di contrasto al c.d. lavoro nero, **dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro hanno l'obbligo**, previsto dall'art. 36-bis Legge n. 248/2006, esteso dalla Legge n. 123/2007 e dal D.Lgs 81/2008, **di munire il personale impiegato nei cantiere edile (anche i lavoratoti autonomi) del tesserino di riconoscimento**.
Il tesserino doveva riportare la fotografia, le generalità, il luogo e la data di nascita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (il numero di matricola non è più obbligatorio in conseguenza dell'abolizione, dal 18.08.2008, del libro matricola).

Circa la legittimità sotto il profilo della privacy dei dati richiesti dal D.lgs. 81/2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha precisato che, la necessità individuata dal D.Lgs 81/2008 di contrasto al lavoro nero, prevale rispetto all'esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori (Interpello n. 41/2008).
Analoga considerazione può essere applicata ai nuovi dati da inserire che, a parere di chi scrive, hanno una giustificazione che prevale sull'esigenze di privacy eventualmente sofferte dai lavoratori.

Si raccomanda, comunque, di non inserire dati ulteriori rispetto a quelli indicati dalla normativa e comunque di ricordare sempre che, per il Garante privacy, il tesserino deve rispettare il principio di trattamento dei soli dati personali che siano **pertinenti e non eccedenti** rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

Quindi, oggi il tesserino di riconoscimento dovrà contenere:
- la fotografia,
- le generalità,
- il luogo e la data di nascita del lavoratore
- l'indicazione del datore di lavoro
- la data di assunzione

e
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- nel caso di lavoratori autonomi l'indicazione del committente.

Si rammenta, infine che i lavoratori sono obbligati ad esporre, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a loro carico.

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete telefonare allo 051/540312, contattarci all'indirizzo mail settore.tecnico@safetyecotechnic.it o consultare il nostro sito www.safetyecotechnic.it.

Distinti saluti

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
settore.tecnico@safetyecotechnic.it
C.F. 04075730376
P. IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 15.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876